



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

DETERMINAZIONE N. 1279/16 del 20/12/2016

Regione Piemonte

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Direttore dott. Francesco Lembo

O G G E T T O	EROGAZIONE SECONDO ACCONTO ARRETRATI INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE DELL'INDENNIZZO PREVISTO DALLA L. 210/92 A FAVORE DELLA SIG.RA B. C.
--	--



AUTORIZZAZIONE BUDGET

al N. ____279 ____conto ____3101024__anno 2016____

al N. ____conto ____

al N. ____conto ____

al N. ____conto ____

SUB____ Spesa prevista ____8.906,48__

SUB____ Spesa prevista ____

SUB____ Spesa prevista ____

SUB____ Spesa prevista ____

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla SOC MEDICINA LEGALE

Data20/12/2016

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni
a Bilancio derivanti dal provvedimento

Il Responsabile del Procedimento
(Sig Barbero Gianmaria)

Il Direttore SOC Medicina Legale
(Dott.sa Elena Barbero)

Il Direttore Dipartimento di Prevenzione
(Dott. Francesco Lembo)



**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SU
PROPOSTA DELLA DOTT.SA ELENA BARBERO DIRETTORE S.O.C.
MEDICINA LEGALE**

VISTA la Legge 25 febbraio 1992 n. 210, e successive modificazioni, che prevede un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;

VISTA la Legge 29 aprile 1976 n. 177;

VISTA la Legge 26 gennaio 1980 n. 9;

VISTA la Legge 2 maggio 1984 n. 111;

VISTO l'art. 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, concernente l'approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi;

VISTO il D.P.C.M. del 26/5/2000 con cui sono stati trasferiti alle Regioni, a decorrere dal 1 gennaio 2001, i compiti e le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla Legge 25 febbraio 1992 n. 210;

VISTA la D.G.R. n. 27-2220 del 12/2/2001 con cui la Regione Piemonte attribuisce alle Aziende Sanitarie Locali i compiti e le funzioni di cui al precedente D.P.C.M.;

CONSIDERATO che l'indennizzo previsto dalla L. 210/92 è composto da due elementi: una parte fissa fino al 31/12/2011 pari ad € 6.171,96 (Indennità Integrativa Speciale), e una parte variabile rivalutata ogni anno in base al tasso di inflazione programmato;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi 13 e 14 del D.L. 31.5.2010 n. 78 che aveva stabilito che il comma 2 dell'art. 2 della L. 210/92 doveva interpretarsi nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non doveva essere rivalutata secondo il tasso di inflazione;

VISTA la sentenza in data 3/9/2013 della Corte Europea dei diritti dell'uomo che ha invitato lo stato italiano a fissare un termine specifico entro il quale si impegna a garantire l'effettiva e rapida realizzazione dei diritti dei ricorrenti, mediante la previsione in favore di ciascuno di essi di una somma corrispondente alla indennità integrativa speciale di cui alla L. 210/92 rivalutata;



Vista la L. 23.12.2014 n. 190 che all'art.1 comma 186 ha previsto che gli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla L. 210/92 erogati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del DCPM 26.5.2000, a decorrere dal 1.1.2012 fino al 31.12.2014 e gli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui all'indennizzo di che trattasi fino al 31.12.2011, si provvede mediante l'attribuzione alle medesime Regioni e province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018;

VISTA la determinazione n. 452 del 01/08/2016 della Regione Piemonte che accogliendo quanto stabilito dalla L. 23/12/2014 n. 190 dispone un nuovo finanziamento per il secondo acconto arretrati per l'indennità integrativa speciale da erogare in base alle domande di indennizzo presentate con le seguenti modalità: prima del 31/12/2001 il pagamento degli arretrati dell'I.I.S. decorrerà dal 1/1/2002 fino al 31/12/2011, e per tutte le altre posizioni il pagamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa fino allo stesso termine del 31/12/2011;

VISTA la circolare Regione Piemonte n. 20866/A1409A del 13/10/2016 che fissa il secondo acconto degli arretrati dell'I.I.S. al 52,33% della spettanza ancora da riconoscere per gli anni 2016/2017 comprensivo degli interessi legali maturati;

VISTA la domanda di indennizzo della sig.ra B. C. nata a Pescara il 17/5/1934 inoltrata in data 06/07/2001;

PRESO ATTO della nota Regione Piemonte prot. 1045/29.4 del 24.1.2002, con la quale viene comunicata che le Aziende Sanitarie Locali devono provvedere alla anticipazione delle somme per gli indennizzi ai sensi della L. 210/1992;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3-5185 del 1 febbraio 2002, con cui la Regione Piemonte ha provveduto a definire le procedure e le modalità per assicurare lo svolgimento dei compiti in merito al trasferimento delle funzioni attinenti agli indennizzi ai sensi della L. 2210/1992 e 361/1999, determinando le competenze del Servizio di Medicina Legale ed Economico Finanziario;

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

1°)- di corrispondere alla sig.ra B. C. l'acconto del 52,33% sul totale degli arretrati dell'indennità integrativa speciale dal 01/01/2002 al 31/12/2011 e di corrispondere una pari quota del 52,33% degli interessi legali maturati dal 01/01/2002 al saldo;



2°) di prendere atto che la spesa conseguente pari ad € 8.906,48 di cui € 7.602,51 per l'acconto del 52,33% ed € 1.303,97 per gli interessi legali, è imputata al conto 3.10.10.24, aut. 279, del Conto Economico Bilancio anno 2016;

3°) di demandare alla SOC Risorse Economiche e Finanziarie la corresponsione delle quote calcolate per l'acconto e gli interessi legali;

4°) di dare mandato alla SOC Affari Generali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 L.R. 10/1995.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto

Il Responsabile del Procedimento
(Sig. Barbero Gianmaria)

Il Direttore SOC MEDICINA LEGALE
(Dott. sa Elena Barbero)

Il Direttore del DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
(Dott. Francesco Lembo)

data,20/12/2016.....

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**



La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO (www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

☐	DSO V	☐	DSM	☐	AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
☐	SERT	☐	DP	☐	ORGANI PROTOCOLLO URP
☐	DIST. 0	☐	F	☐	ACQUISTI TECNOLOGIE ING. CLIN.
☐	DIST. V	☐	PP	☐	ACQ. BENI SERV. LOGISTICA E SERV. ECON.
☐	DIST. D	☐	SITRPO	☐	ATTIVITA' TECNICHE MANUTENZ.
☒	ML	☐	MED.COMP	☐	INFR. TECNOL. RETI E APPLICATIVI
☐	MED URG	☐		☒	GEST. ECON-FIN E PATRIMONIO
				☐	GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
				☐	FORMAZIONE